

Nella causa 28-63 promossa dalla

Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V.,

con sede in IJmuiden, Paesi Bassi,

rappresentata dal suo direttore Sig. P. R. Bentz van den Berg,
assistito dall'Avv. J. Mertens de Wilmars, del Foro di Anversa,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Ernest
Arendt, Rue Willy Goergen 6,

ricorrente,

contro

**l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e
dell'Acciaio,**

rappresentata dal suo consulente giuridico Dott. B. van
der Esch, in qualità di agente,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussem-
burgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto,

allo stato degli atti, la ricevibilità del ricorso della Koninklijke
Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. diretto all'annul-
lamento

— in via principale, della decisione contenuta nella lettera
dell'Alta Autorità in data 8 aprile 1963, con la quale la
ricorrente veniva invitata a pagare, entro il 31 maggio 1963,
Fl. 8.671.348,34 di contributi al consorzio di perequazione
per il rottame importato e assimilato,

— in via subordinata, dell'articolo 6 della decisione dell'Alta Autorità n. 7-63, in data 3 aprile 1963, « che fissa i criteri di calcolo della perequazione del rottame importato ed assimilato » (*G.U. delle Comunità Europee* del 6 aprile 1963, pag. 1091 e segg.),

LA CORTE

composta dai Signori :

A. M. Donner, *Presidente*,

Ch. L. Hammes (*relatore*) e A. Trabucchi, *Presidenti di Sezione*,

L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt e W. Strauss, *giudici*,

Avvocato generale : K. Roemer,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento

La *ricorrente* (in prosiegua designata « Hoogovens ») lamina per conto lingotti d'acciaio provenienti da altre imprese, fra cui la Breedband N.V. Il rottame recuperato è da essa considerato come rottame proprio, cioè esente da contributi di perequazione, ed è stato regolarmente dichiarato come tale agli organismi incaricati della gestione del consorzio di perequazione, senza contestazione da parte di questi.

Il 15 giugno 1962 l'Alta Autorità comunicava alla ricorrente che detto rottame di caduta doveva essere considerato, « nel

caso esista veramente un contratto di laminazione per conto », come rottame proprio, non già della Hoogovens, bensì del cliente, ed era quindi soggetto ai contributi in quanto rottame d'acquisto.

Per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno in data 8 aprile 1963, sottoscritta dal Direttore generale e da un Direttore, la Direzione generale « Acciaio » dell'Alta Autorità comunicava alla ricorrente, a norma della decisione 7-63 e con le riserve in essa contemplate, il conteggio completo dei suoi crediti e debiti, per capitale e interessi, nei confronti del consorzio di perequazione. Detta lettera contiene fra altro la seguente frase :

« A norma dell'articolo 6 della decisione 7-63 siete invitati ad effettuare il versamento di Fl. 8.071.348,34 sul conto dell'Alta Autorità presso una delle banche indicate nell'articolo sopramenzionato. »

L'articolo 6 della decisione 7-63 fissa al 31 maggio 1963 la data dei pagamenti. La lettera dell'8 aprile 1963 reca del pari un riferimento « da indicare in caso di pagamento ».

Il 13 maggio 1963 la Hoogovens depositava nella cancelleria della Corte un ricorso diretto all'annullamento sia della decisione contenuta nella lettera dell'Alta Autorità in data 8 aprile 1963, sia dell'articolo 6 della decisione dell'Alta Autorità n. 7-63 di data 3 aprile 1963, ed alla condanna dell'Alta Autorità alle spese del giudizio. A sostegno la ricorrente ha dedotto in sostanza i seguenti argomenti :

- il rottame proveniente dalla laminazione per conto costituisce risorse proprie, non soggette ai contributi;
- l'Alta Autorità non ha comunque diritto di esigere, per tale rottame, un contributo al bonifico di interessi a favore di altre imprese che hanno adempiuto i loro obblighi finanziari nei confronti del consorzio di perequazione;
- a torto l'Alta Autorità si è rifiutata di concederle una dilazione per il pagamento dei contributi sul rottame di gruppo.

Il 14 giugno 1963 l'Alta Autorità ha presentato, a norma dell'articolo 91, paragrafo 1 del Regolamento di procedura, una domanda intesa ad ottenere che la Corte statuisca sulla ricevibilità

del ricorso senza pronunciarsi nel merito. La domanda è stata accolta. La discussione orale ha avuto luogo il 10 ottobre 1963 e l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 16 ottobre 1963.

II — Le conclusioni delle parti relative alla ricevibilità del ricorso

Allo stato degli atti, essendo in discussione soltanto la ricevibilità del ricorso, l'*Alta Autorità* ha concluso che la Corte voglia

«dichiarare irricevibile, con sentenza da pronunciarsi a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del Regolamento di procedura, il ricorso proposto dalla ricorrente l'8 aprile 1963 e condannare la stessa alle spese».

La *ricorrente nella causa principale*, resistente nel procedimento incidentale, ha concluso che la Corte voglia darle atto ch'essa

«— si rimette alla Corte sulla questione se vi sia motivo di applicare il procedimento contemplato nell'articolo 91 del Regolamento di procedura;

— si rimette alla Corte per quanto riguarda l'ammissibilità tanto della sua domanda in subordine, quanto della sua domanda principale;

— persiste nelle conclusioni relative alla condanna dell'*Alta Autorità* alle spese del giudizio».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti relativi alla ricevibilità del ricorso

L'*Alta Autorità* assume che la lettera dell'8 aprile 1963 non è una decisione e non poteva quindi essere impugnata. La lettera in questione sarebbe soltanto una comunicazione con la quale si è precisato l'importo dovuto dalla ricorrente a un determinato stadio della liquidazione del consorzio di perequazione, comunicazione accompagnata dall'invito a pagare l'importo stesso. La semplice determinazione del saldo a debito della ricorrente non costituirebbe una decisione ai sensi degli articoli 14, 15 e 33 del Trattato.

Le imprese che hanno ricevuto lettere del genere avrebbero potuto sia dichiararsi d'accordo sul calcolo e pagare, sia rendere

note le loro obiezioni. L'Alta Autorità avrebbe adottato delle decisioni individuali, impugnabili, soltanto nei casi in cui avesse ritenuto di non poter accogliere i reclami né modificare in conformità il computo.

La lettera impugnata non possederebbe i requisiti formali di una decisione, previsti dalla decisione generale dell'Alta Autorità n. 22-60, del 7 settembre 1960, relativa all'esecuzione dell'articolo 15 del Trattato (*G.U. delle Comunità Europee* del 29 settembre 1960, pag. 1248). Essa sarebbe infatti stata firmata solo da un Direttore e da un Direttore generale. Nulla permetterebbe di affermare trattarsi della notifica di una decisione dell'Alta Autorità. La lettera inoltre non sarebbe motivata.

L'Alta Autorità sostiene che il proprio atteggiamento è l'unico conforme ai principi di una sana amministrazione e risponde inoltre agli interessi della stessa ricorrente. Questa sarebbe infatti non meno interessata al mantenimento della certezza del diritto che la decisione 22-60 si propone di tutelare. Non si potrebbe poi escludere a priori che l'esame in sede amministrativa delle sue doglianze avesse un esito favorevole.

La *ricorrente nella causa principale*, resistente nell'incidente, dichiara di rimettersi alla Corte circa la questione se la lettera dell'8 aprile 1963 sia una decisione impugnabile, e si limita a chiedere le si dia atto

- della dichiarazione dell'Alta Autorità secondo la quale la lettera impugnata non ha natura di decisione, donde deriva che il computo ivi contenuto non è il « computo completo » di cui all'articolo 6 della decisione 7-63, né può di conseguenza costituire messa in mora;
- della dichiarazione dell'Alta Autorità secondo la quale prima di adottare una decisione formale essa è disposta ad esaminare le doglianze della ricorrente in sede amministrativa ed a render noto il proprio parere ufficiale motivato.

L'Alta Autorità assume essere del pari inammissibile la domanda diretta contro l'articolo 6 della decisione 7-63, trattandosi

nella specie di una decisione generale. L'accenno ipotetico e non sostanziato ad uno sviamento di potere non potrebbe sanare tale manchevolezza.

Su questo punto la ricorrente nella causa principale, pur contrastando la tesi dell'Alta Autorità, si rimette al giudizio della Corte.

La ricorrente nella causa principale insiste affinché la Corte, anche qualora dichiari irricevibile il ricorso, ponga tuttavia le spese del giudizio a carico dell'Alta Autorità. Essa sostiene che tanto la giurisprudenza della Corte, quanto l'atteggiamento in precedenza assunto dalla stessa Alta Autorità, l'hanno indotta a ravvisare nella lettera dell'8 aprile 1963 una decisione e l'hanno persuasa della necessità d'impugnarla, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal Trattato. Della confusione esistente circa le conseguenze giuridiche della lettera impugnata sarebbe responsabile esclusivamente l'Alta Autorità, la quale dovrebbe sopportarne le conseguenze.

L'Alta Autorità ha chiesto che le spese siano poste a carico della ricorrente nella causa principale.

IN DIRITTO

È assodato che l'8 aprile 1963, i servizi dell'Alta Autorità hanno inviato alla ricorrente una raccomandata con ricevuta di ritorno; con tale lettera la ricorrente è stata invitata a versare, entro il 31 maggio 1963, Fl. 8.671.348,34 di contributi al consorzio di perequazione per il rottame importato.

Nel timore che il contenuto della lettera potesse essere considerato come una decisione ai sensi del Trattato C.E.C.A., l'impresa destinataria ha impugnato questa asserita decisione chiedendo, in via subordinata, l'annullamento dell'articolo 6 della decisione dell'Alta Autorità n. 7-63.

L'Alta Autorità ha eccepito l'irricevibilità del ricorso.

I — Circa la ricevibilità del ricorso

A sostegno della sua eccezione l'Alta Autorità ha dedotto che la lettera dell'8 aprile 1963 non è una decisione e non può quindi essere impugnata. Su questo punto la ricorrente si è rimessa al prudente apprezzamento della Corte.

Va quindi stabilito se la lettera in contestazione sia una decisione ai sensi dell'articolo 14 del Trattato. Da questo articolo emerge che l'Alta Autorità « adotta » decisioni, « obbligatorie in ogni loro elemento ».

Con la decisione 22-60 l'Alta Autorità ha ritenuto necessario determinare « in modo vincolante » la forma e ha indicato le condizioni che essa si impegnava a rispettare nell'emanare i suoi provvedimenti. Nella « comunicazione » pubblicata immediatamente dopo (*G.U. delle Comunità Europee*, p. 1250/60) essa ha dichiarato che, ove queste condizioni non siano soddisfatte, gli interessati possono « dedurre che si tratta di un atto non vincolante ».

Pur considerando opportuno che siano rispettate le condizioni adeguatamente determinate dall'Alta Autorità ed atte a consentire ai governi, agli organi comunitari ed alle imprese d'identificare le decisioni in base alla loro forma, la Corte non ritiene tuttavia si possa negare tale natura a un atto amministrativo cui manchi un elemento di forma non essenziale qualora l'atto possieda i requisiti sostanziali di una decisione prescritti dal Trattato.

A norma dell'articolo 14, le decisioni sono adottate dall'Alta Autorità, vale a dire collegialmente dai suoi membri.

D'altro lato, in quanto « obbligatorie in ogni loro elemento », esse devono apparire destinate a produrre effetti giuridici per i loro destinatari.

Il significato stesso della parola indica che la decisione costituisce l'atto finale dell'iter interno all'Alta Autorità e rappresenta quindi la manifestazione definitiva della sua volontà.

La doverosa tutela giuridica degli interessati implica infine che essi siano in grado di identificare in base alla sua semplice forma una decisione gravida di conseguenze giuridiche così rilevanti, prima fra le quali la fissazione di un termine tassativo per l'impugnazione. Perché un atto abbia valore di decisione è soprattutto necessario che i destinatari siano in grado di comprendere chiaramente di trovarsi di fronte ad un atto di tale natura.

Dalle considerazioni sopra svolte risulta che la decisione deve presentarsi come un atto del collegio dell'Alta Autorità destinato a produrre effetti giuridici, il quale rappresenti lo stadio finale del procedimento interno presso l'Alta Autorità e mediante il quale questa statuisca definitivamente, in una forma che consenta di identificarne la natura. Non può essere quindi considerato come una decisione un atto che, in ispecie, non risulti deliberato e adottato dall'Alta Autorità e che non rechi la firma di uno dei suoi membri.

Nella specie, ad onta della sua apparenza imperativa, la lettera in contestazione non può avere il valore di una decisione a norma del Trattato. Nulla infatti permette di ritenere che essa sia stata deliberata e adottata collegialmente dall'Alta Autorità; la ricorrente è stata semplicemente « invitata » ad effettuare il pagamento e, in base alla « nota esplicativa » allegata alla lettera di cui trattasi, a presentare le sue eventuali osservazioni.

Il ricorso è di conseguenza irricevibile.

La domanda subordinata della ricorrente, diretta contro l'articolo 6 della decisione 7-63 in data 3 aprile 1963, segue le sorti della domanda principale e va del pari dichiarata irricevibile.

II — Le spese

Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento di procedura, la Corte può compensare le spese.

Il tono perentorio della lettera in contestazione, il modo in cui fu trasmessa e la fissazione di un termine di pagamento

ivi contenuta erano di per sé idonei ad indurre la ricorrente in errore circa la natura della lettera stessa.

L'Alta Autorità, col suo comportamento, ha indotto la ricorrente ad agire per la tutela dei suoi diritti; essa deve quindi sopportare la maggior parte delle spese. Appare opportuno fare il cumulo delle spese stesse e porne tre quarti a carico dell'Alta Autorità ed il rimanente quarto a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli articoli 14, 15 e 33 del Trattato C.E.C.A.;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.;

Visto il Regolamento della Corte, ed in specie gli articoli 69 e 91;

LA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

- 1. Il ricorso introdotto dalla Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. è irricevibile.**
- 2. Le spese del giudizio saranno sopportate per tre quarti dall'Alta Autorità della Comunità Europea**

**del Carbone e dell'Acciaio e per un quarto dalla
ricorrente.**

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 5 dicembre 1963.

DONNER	HAMMES	TRABUCCHI	
DELVAUX	ROSSI	LECOURT	STRAUSS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 5 dicembre 1963.

Il Cancelliere

A. VAN HOUTTE

Il Presidente

A. M. DONNER